Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 giugno 2021
(OR. en)

10317/21

MI 516
ENT 112
COMPET 521
IND 183
TRANS 441
ENV 470
DELACT 138

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	29 giugno 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 4623 final
Oggetto:	DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del 29.6.2021 che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 4623 final.

All.: C(2021) 4623 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.6.2021
C(2021) 4623 final

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE

del 29.6.2021

che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[1], del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE[2] stabilisce requisiti minimi per un regime di controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nel territorio degli Stati membri. I controlli tecnici fanno parte di un regime più ampio volto a garantire che i veicoli siano mantenuti in condizioni sicure e accettabili dal punto di vista ambientale durante il loro utilizzo e che comprende i controlli tecnici periodici dei veicoli a norma della direttiva 2014/45/UE[3] e i controlli tecnici su strada dei veicoli utilizzati per attività di trasporto commerciale su strada a norma della direttiva 2014/47/UE.

La direttiva 2014/47/UE si applica ai veicoli aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h appartenenti alle categorie, elencate all'articolo 2, paragrafo 1, di cui alle direttive 2003/37/CE[4] e 2007/46/CE[5] del Parlamento europeo e del Consiglio. Date le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti dall'abrogazione della direttiva 2003/37/CE da parte del regolamento (UE) n. 167/2013[6], il presente atto delegato mira ad aggiornare i riferimenti alle pertinenti categorie di veicoli al fine di allinearli alle modifiche della legislazione in materia di omologazione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nel maggio 2020 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti sui controlli tecnici e sui documenti di immatricolazione dei veicoli il cui scopo è assistere la DG MOVE nella preparazione degli atti non legislativi riguardanti i controlli tecnici e i documenti di immatricolazione dei veicoli, compresa la preparazione di atti delegati e di esecuzione, assistere la Commissione nella preparazione di orientamenti pertinenti e favorire uno scambio di esperienze e buone pratiche in tali ambiti. Il gruppo di esperti ha esaminato il progetto di atto delegato nel corso delle riunioni tenutesi il 17 settembre 2020 e il 25 novembre 2020. Il progetto di direttiva è stato oggetto di una consultazione pubblica condotta tramite il portale "Legiferare meglio" tra il 16 aprile 2021 e il 14 maggio 2021, che ha ricevuto sette risposte in totale. Sei di queste riguardavano la massa massima dei veicoli per le patenti di guida di categoria B, un aspetto non direttamente connesso al presente atto, e una esprimeva sostegno per l'iniziativa in generale.

---

[1] Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134).

[2] Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1).

[3] Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

[4] Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1).

[5] Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

[6] Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato si basa sull'articolo 21, primo trattino, della direttiva 2014/47/UE.

Più precisamente, l'articolo 21, primo trattino, della direttiva 2014/47/UE stabilisce che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22, al fine di aggiornare opportunamente l'articolo 2, paragrafo 1, e l'allegato IV, punto 6, per tenere conto delle modifiche alle categorie di veicoli derivanti da modifiche alla legislazione cui si fa riferimento in suddetto articolo, senza incidere sull'ambito di applicazione della direttiva. Pertanto è necessario aggiornare i riferimenti a tali designazioni conformemente alle modifiche derivanti dall'abrogazione della direttiva 2003/37/CE da parte del regolamento (UE) n. 167/2013.

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE

del 29.6.2021

che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE[1], in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2014/47/UE si applica ai veicoli commerciali aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h appartenenti alle categorie elencate all'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva. Tali categorie sono determinate in riferimento alle direttive 2003/37/CE[2] e 2007/46/CE[3] del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2) Le direttive 2003/37/CE e 2007/46/CE sono state abrogate rispettivamente dal regolamento (UE) n. 167/2013[4] e dal regolamento (UE) 2018/858[5] del Parlamento europeo e del Consiglio.

(3) Date le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli che derivano dall'abrogazione della direttiva 2003/37/CE da parte del regolamento (UE) n. 167/2013, è opportuno aggiornare le categorie di veicoli di cui all'articolo 2,

[1] Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1).

[2] Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1).

[3] Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

[4] Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

[5] Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE nonché all'allegato IV, punto 6, della medesima direttiva.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/47/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2014/47/UE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. La presente direttiva si applica ai veicoli aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie definite dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* e dal regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio**:

_____

* Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

** Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).";

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) veicoli delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada e aventi una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.";

2) nell'allegato IV, il punto 6 è così modificato:

a) le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:

"g) T1b

h) T2b";

b) sono aggiunte le seguenti lettere da i) a m):

"i) T3b

j) T4.1b

k) T4.2b

l) T4.3b

m) Altre categorie di veicoli:

(precisare)".

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il *[OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di pubblicazione del presente atto]* le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

   Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 1 a decorrere dal *[OP: inserire la data corrispondente al termine per il recepimento di cui sopra]*.

   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29.6.2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN